



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 52/15/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 131/DDA/LC - <http://tantifilm.com>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 marzo 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/296, acquisita con prot. n. DDA/0000466 del 10 marzo 2015, è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Eagle Pictures S.p.A., BIM Distribuzione, Lucky Red S.r.l., Videa S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito <http://tantifilm.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di numerose opere di carattere audiovisivo elencate di seguito:
 - “*Automata*”, alla pagina *internet*
<http://www.tantifilm.com/watch/automata-2015-streaming/>
 - “*Automata, versione con sottotitoli italiani*”, alla pagina *internet*
<http://www.tantifilm.com/watch/automata-2014-sub-ita-streaming/>
 - “*The Water Diviner*”, alla pagina *internet*
<http://www.tantifilm.com/watch/the-water-diviner-2014-sub-ita-streaming/>
 - “*American Hustle - L'apparenza inganna*”, alla pagina *internet*
<http://www.tantifilm.com/watch/american-hustle-lapparenza-inganna-2013-streaming/>
 - “*Babysitting*”, alla pagina *internet*
<http://www.tantifilm.com/watch/babysitting-2014-streaming/>
 - “*Brick Mansions*”, alla pagina *internet*
<http://www.tantifilm.com/watch/brick-mansions-2014-streaming/>
 - “*Divergent*”, alla pagina *internet*
<http://www.tantifilm.com/watch/divergent-2014-streaming/>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve*”, alla pagina internet <http://www.tantifilm.com/watch/il-centenario-che-salto-dalla-finestra-e-scomparve-2013-streaming/>
- “*Io vengo ogni giorno*”, alla pagina internet <http://www.tantifilm.com/watch/io-vengo-ogni-giorno-premature-2014-streaming/>
- “*La preda perfetta*”, alla pagina internet <http://www.tantifilm.com/watch/la-preda-perfetta-a-walk-among-the-tombstones>
- “*La preda perfetta, versione con sottotitoli italiani*”, alla pagina internet <http://www.tantifilm.com/watch/a-walk-among-the-tombstones-la-preda-perfetta-sub-ita-2014/>
- “*Pongo - Il cane milionario*”, alla pagina internet <http://www.tantifilm.com/watch/pongo-il-cane-milionario-2014-streaming/>
- “*Provetta d'amore*”, alla pagina internet <http://www.tantifilm.com/watch/provetta-damore-the-babymakers-2014-streaming/>
- “*Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute*”, alla pagina internet <http://www.tantifilm.com/watch/supercondriaco-ridere-fa-bene-alla-salute-2014-streaming/>
- “*Three Days To Kill*”, alla pagina internet <http://www.tantifilm.com/watch/3-days-to-kill-2014-streaming/>
- “*Tutto sua madre*”, alla pagina internet <http://www.tantifilm.com/watch/tutto-sua-madre-memysself-and-mum-2014-streaming/>
- “*Walking on Sunshine*”, alla pagina internet <http://www.tantifilm.com/watch/walking-on-sunshine-2014-streaming/>
- “*Big Eyes*”, alla pagina internet <http://www.tantifilm.com/watch/big-eyes-2015-streaming/>
- “*I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del Grande Tempio*”, alla pagina internet <http://www.tantifilm.com/watch/i-cavalieri-dello-zodiaco-la-leggenda-del-grande-tempio-2014-streaming/>
- “*Superfast & Superfurious - Solo Party Originali*”, alla pagina internet <http://www.tantifilm.com/watch/superfast-superfurious-solo-party-originali-2015-streaming/>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “A proposito di Davis”, alla pagina internet
<http://www.tantifilm.com/watch/a-proposito-di-davis-2013-streaming/>
 - “Angry Games la ragazza con l'uccello di fuoco”, alla pagina internet
<http://www.tantifilm.com/watch/angry-games-la-ragazza-con-luccello-di-fuoco-2013-streaming/>
 - “Capitan Harlock 3D”, alla pagina internet
<http://www.tantifilm.com/watch/capitan-harlock-2013-streaming/>
 - “Dragon Ball Z - La battaglia degli Dei”, alla pagina internet
<http://www.tantifilm.com/watch/dragon-ball-z-la-battaglia-degli-dei-2013-streaming/>
 - “Grace di Monaco”, alla pagina internet
<http://www.tantifilm.com/watch/grace-di-monaco-2014-streaming/>
 - “Sin City - Una donna per cui uccidere”, alla pagina internet
<http://www.tantifilm.com/watch/sin-city-una-donna-per-cui-uccidere-bn-2014-streaming/>
 - “The Imitation Game”, alla pagina internet
<http://www.tantifilm.com/watch/the-imitation-game-2015-streaming/>
 - “La mossa del pinguino”, alla pagina internet
<http://www.tantifilm.com/watch/la-mossa-del-pinguino-2014-streaming/>
 - “Foxcatcher” alla pagina internet
<http://www.tantifilm.com/watch/foxcatcher-una-storia-americana-2014-sub-ita-streaming/>
 - “Turner” alla pagina internet
<http://www.tantifilm.com/watch/turner-2014-streaming/>
2. Il soggetto istante ha dichiarato, inoltre, che: “L'analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato”. Questi elementi hanno indotto a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza, è emerso che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet elencate nel modulo, in modalità *streaming*, riproduzioni delle opere audiovisive oggetto di istanza, e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
3. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza risultava altresì quanto segue: il nome a dominio del sito internet <http://www.tantifilm.com> risulta registrato dalla società Enom Inc., l'indirizzo di posta elettronica individuato è abuse@enom.com, per conto di Whoisguard Inc, specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede a Panama; i



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contatti forniti sono il numero telefonico +507.8365503 e l'indirizzo email E8D8559CB6744A40B33A95351D56D2BC.PROTECT@WHOISGUARD.COM; i servizi di hosting e i server impiegati risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc.. L'indirizzo di posta elettronica indicato è abuse@cloudflare.com; più del 88,5% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano

4. Con comunicazione del 12 marzo 2015 (prot. n. DDA/0000484), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 131/DDA/LC relativo all'istanza DDA/296, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata;
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito tantifilm.com oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41;
7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 12 marzo 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e*), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://tantifilm.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://tantifilm.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta adeguandosi alla lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l*), e 135, comma 1, *lett. c*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 25 marzo 2015

f.f. IL PRESIDENTE
Antonio Preto

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani